

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Finalità

- 1) Il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni nonché tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubblici, urbani ed extraurbani, nonché in quelli privati gravati da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione con esso deve intendersi il "*Nuovo Regolamento di Polizia Urbana*".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, urbano ed extraurbano, che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Art. 3: Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, operanti nell'Area 3 – Programmazione e Gestione del Territorio - eventualmente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 nr. 689 *“Modifiche al sistema penale”*.

3) L'Autorità Comunale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della Legge 24/11/1981 nr. 689.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICI

Art. 4: Spazi ed aree pubblici

1) Deve essere consentita la libera fruibilità ed accessibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1, comma 2, del Regolamento, a favore di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività od i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività.

Art. 5: Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge 18 aprile 2017 nr. 48

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 nr. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, convertito, con modificazioni, in Legge 18/04/2017 nr. 48 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*”, si individuano le seguenti aree nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:

- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
- la zona adiacente l'Area Pedonale Urbana del Capoluogo;
- l'area adiacente le fermate ferroviarie e le fermate del trasporto pubblico locale nel Capoluogo e nelle Frazioni;
- il complesso monumentale storico del Castello Comunale entro un raggio di m. 100;
- il complesso monumentale storico di Villa Gandini, sede della Biblioteca Comunale, entro un raggio di m. 100;
- tutte le aree destinate a parco e verde pubblico (Capoluogo e Frazioni);
- i Cimiteri, loro pertinenze e strade limitrofe (Capoluogo e Frazioni);
- le strutture sedi di servizi educativi, entro un raggio di m. 100;
- le aree destinate a parcheggio ubicate nel Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni;
- il presidio sanitario poliambulatorio e centro prelievi di via Mazzini, entro un raggio di m. 100;
- tutte le aree, strade e piazze ove si svolgono fiere, mercati e pubblici spettacoli (Capoluogo e Frazioni);
- tutte le aree adibite ad impianti sportivi ed immobili comunali e quelli in concessione per attività socio-aggregative (Capoluogo e Frazioni).

2) La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. 20 febbraio 2017 nr. 14 sopra ricordato, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito.

Art. 6: Luminarie ed installazioni elettrificate

1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva comunicazione da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive. Nella stessa devono essere indicati i tempi di durata della collocazione.

2) Gli allestimenti devono essere posti in opera tenendo conto del terreno e della spinta del vento; l'eventuale ancoraggio a pali e lampioni della pubblica illuminazione, a strutture di

sostegno di cavi elettrici o telefonici, a piante e qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse, deve essere effettuato previa acquisizione del parere scritto dell'Ente proprietario. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, ed a m. 3,00 dal suolo se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) L'accensione delle luminarie resta subordinata alla trasmissione al S.U.A.P. della certificazione degli impianti installati, di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 nr. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

5) Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle luminarie o addobbi elettrificati, installati in aree private aperte al pubblico od in aree pubbliche in disponibilità dei titolari di attività economiche, utilizzati ai fini di richiamo commerciale o abbellimento di strutture di tipo commerciale e come corpi illuminanti di *dehors* (come definiti nel Regolamento Dehors approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 del 18 giugno 2015). In questo caso l'accensione di tali installazioni può avvenire solo durante l'apertura dell'attività.

6) Con riferimento al comma precedente, in ogni momento l'Amministrazione Comunale può vietare l'installazione degli impianti ovvero obbligare alla loro rimozione qualora gli stessi interferiscano con la percezione dell'ambiente circostante, prevalgano sull'illuminazione pubblica o arrechino disturbo alle attività vicine ed alle proprietà prospicienti, fatto comunque salvo quanto disposto dalla Legge Regionale nr. 19 del 29 settembre 2003 *“Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*

7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione delle luminarie o addobbi nonché le spese per gli interventi di ripristino, in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano la collocazione.

8) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso scritto della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 3 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi nonché le spese per gli interventi di ripristino, in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano la collocazione.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

3) Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 150.00.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

1) Nelle aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è vietato:

a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette *spray* di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili nonché lo scoppio di petardi; e' sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia nelle aree di cui all'art. 1 che nelle parti di uso comune;

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche sostanze e materiali di qualsiasi genere, fatta salva la normativa specifica di rango più elevato;

f) effettuare operazioni di pulizia personale, mediante l'utilizzo di sostanze, nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

i) soddisfare in spazi ed aree pubblici bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti od altro materiale, salve le disposizioni in materia di rifiuti contenute nel Regolamento ATERSIR "*Regolamento relativo all'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale corrispettiva dei rifiuti urbani*".

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

3) La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dello scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione di cui al comma 1, punto g), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le altre violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Aeromodelli, droni e lanterne volanti

1) Fermo quanto previsto dalla normativa ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Italiana - in materia, l’utilizzo di aeromodelli e droni, cioè Aeromobili a pilotaggio remoto, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo o rischi a persone, animali o cose, consentendo la libera fruibilità degli spazi pubblici.

2) Il lancio di aerostati con fiamme, mongolfiere e lanterne volanti è soggetto alla licenza di cui all'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*.

3) Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell’attività non consentita, fatte salve le eventuali responsabilità penali e civili in relazione alla condotta effettivamente posta in essere.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICI

Art. 10: Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

2) Ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata.

Art. 11: Sicurezza e manutenzione di beni immobili

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di beni immobili sono tenuti a mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree adiacenti in condizioni di decoro e sicurezza nonché a porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, problematiche igienico-sanitarie, occupazioni abusive e situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono inoltre essere mantenute in condizioni tali da evitare ristagni di ogni tipo, con conseguente obbligo di attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.

2) E' fatto obbligo ai soggetti richiamati nel comma precedente di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo, con transennamenti opportunamente disposti.

3) I proprietari, i locatari e i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono provvedere a che gli stessi siano sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente, in modo da evitare il detto ristagno.

4) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

5) I proprietari, i locatari ed i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

6) I proprietari, i locatari ed i concessionari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali od in fognatura. Gli eventuali guasti devono essere riparati dai soggetti ricordati nei commi precedenti.

8) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ed impianti comunque destinati alla depurazione dei reflui.

9) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.

10) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso all'Amministrazione C., agli enti gestori o proprietari di canali e fognature ed alle imprese designate dall'A. C. per ispezioni e manutenzioni degli stessi manufatti.

11) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il responsabile individuato come tale, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione (mancata ottemperanza alla diffida amministrativa) che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con l'ulteriore verbale di accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

12) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

13) La violazione di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive

1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari ed i concessionari di aree o beni immobili comunque dismessi, che versano in stato di abbandono, sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli stessi nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive e/o situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

popolazione e la sicurezza urbana. In particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nelle proprietà.

2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il responsabile individuato come tale, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano a quanto prescritto entro i termini indicati, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione (mancata ottemperanza alla diffida amministrativa) che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da da € 77,00 ad € 462,00.

3) Le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di vuotatura e spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 14: Patrimonio pubblico/privato ed arredo urbano

1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del Codice Penale e dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 25 marzo 2021 nr. 23, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione, come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici;

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

- b) ostacolare il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza cittadino;
- c) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie ed i numeri civici dei fabbricati ed i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*;
- e) spostare panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- f) collocare direttamente o indirettamente su pali dell’illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso scritto dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici stessi.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino.

Art. 15: Nettezza del suolo e dell’abitato

1) Fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme del Regolamento dei mercati a cadenza settimanale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 febbraio 2020 nr. 15, del Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, CAMB/2022/18 del 27 aprile 2022, e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, è fatto obbligo:

a) a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante, per un raggio di m. 3, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata;

b) fermo restando quanto previsto al successivo articolo 16, a chiunque abbia la disponibilità di locali, a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via od ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

2) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Sgombero neve

1) I proprietari, gli amministratori od i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante od a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o di provvedere con idoneo materiale ad eliminare tutti i pregiudizi per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose.

2) Devono altresì provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o sulle altre sporgenze nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico onde evitare i pregiudizi alla incolumità delle persone ed alla salvaguardia delle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo, con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 6 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Rami e siepi

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari, locatari o concessionari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50, al di sopra della carreggiata; in entrambi i casi non devono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.

3) I rami e le foglie caduti sulla superficie stradale e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente conferiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'ottemperanza a quanto previsto nei commi stessi.

Art. 18: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- le condotte di cemento sottostanti i passi privati;

- entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati, adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno 2 volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività di produzione di beni e servizi

1) Fatto salvo quanto previsto dal già richiamato Regolamento ATERSIR, dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale ed in particolare da quelle in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 nr. 152 "Codice dell'ambiente":

a) i titolari e gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nel perimetro dell'intera area di pertinenza esterna e comunque nel raggio di m. 3 dal perimetro dell'attività in modo che all'orario di chiusura dell'attività commerciale l'area, quella in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita;

b) i titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali od attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze della stessa, e comunque, nel raggio di m. 3 dal perimetro dell'attività, ivi comprese le aree occupate da *dehors*, in modo che all'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui alla lettera a) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

3) La violazione di cui alla lettera b) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21: Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche od aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi, prospicienti gli spazi ed aree pubblici o comunque in qualunque collocazione siano visibili dai medesimi spazi ed aree.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 : Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 23: Ripari ai pozzi, cisterne, vasche e simili

1) I pozzi, le cisterne, le vasche e simili, costruiti od esistenti su spazi ed aree pubblici o privati, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ovvero altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'adeguamento immediato dei manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 24: Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio, aggettante su aree pubbliche od aperte al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Fatta salva l'applicazione di normativa di settore specifica, tende parasole, e simili, sovrastanti il suolo pubblico o destinato al pubblico passaggio devono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m. 2,20.

3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o ad imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

4) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Accensioni di fuochi

1) Fatto salvo quanto previsto nel CdS, nel Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza e nel Regio Decreto 6 maggio 1940 nr. 635 *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"*, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo od accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e di scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Sono fatte salve le accensioni di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Consorzio Fitosanitario Provinciale e quelle previste in seguito a specifica autorizzazione dell'AC.

2) Si fa espresso rinvio, per quanto riguarda le attività di ammassamento ed abbruciamento, al Regolamento Forestale della Regione Emilia-Romagna ed alle misure regionali per la tutela della qualità dell'aria.

3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, l'ammassamento e la combustione di residui vegetali e forestali sono sempre vietati.

4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

5) L'uso di bracieri, griglie e *barbecue* è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito nelle aree private, fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto delle misure regionali per la tutela della qualità dell'aria ("Piano Aria" in vigore dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno).

6) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a m. 100 dai luoghi indicati dall'articolo 59 T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiale od accendere fuochi in centro abitato ed in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali.

7) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando lo stesso sia spento.

8) Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolati all'attività di somministrazione, devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti i locali di competenza.

2) Si ritiene assolto l'obbligo previsto al comma precedente qualora i soggetti indicati allo stesso sottoscrivano con l'AC accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che prevedono l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali:

- la formazione del personale per il regolare svolgimento dell'attività di impresa;
- l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od in pubblici esercizi (cosiddetti *street tutor*), in

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

attuazione dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 06 ottobre 2009 *“Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”*.

3) Nell'ipotesi di cui al comma 1, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata ed a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto di diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00.

4) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

5) Le violazioni di cui al comma 1 e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 28: Attività rumorose

1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di impianti di diffusione sonora ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23:00 alle ore 8:00, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ovvero nel caso in cui non sia arrecato disturbo alcuno.

2) Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare od urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo.

3) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi o rumori inutili.

4) I macchinari industriali e non (quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Per quanto riguarda l'utilizzo degli

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

stessi nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee già richiamato.

5) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'AC, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali.

6) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad es. la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

7) Per pubblici esercizi e circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23:00 alle ore 8:00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione rilasciata per fasce orarie diverse.

8) E' vietato l'utilizzo di apparecchi, di qualsiasi tipo, presenti in abitazioni private che arrecano disturbo al vicinato udibile dalla pubblica via dalle ore 23:00 alle ore 08:00.

9) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

10) Le violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

Art. 29: Biliardini, *flipper* e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, *flipper*, *videogames* deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 30: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge 26 ottobre 1995 nr. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento*

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

acustico”, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma precedente, non rispettando le modalità di funzionamento indicate nel comma precedente, è tenuto ad esporre all'esterno ed, in modo visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili degli stessi, in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Sulle aree di cui all'art. 1 , c. 2, del presente Regolamento, fatto salvo, quanto previsto dall'art. 155 del cds e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto o gli altri dispositivi non obbligatori installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e, nel caso di cui al comma 3, la sanzione amministrativa accessoria del traino del veicolo, al fine della cessazione della condotta illecita.

Art. 31: Disposizioni per la chiusura delle porte degli attività economiche

1) Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ed all'uscita dagli stessi locali nonché alle operazioni funzionali all'esercizio (scarico/carico merci e simili).

2) La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell'attività non consentita.

Art. 32: Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che non si adottino idonee coperture, che devono essere sempre utilizzate nei momenti in cui non sono in atto precipitazioni meteoriche.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33: Produzione di odori, gas, polveri e vapori nauseanti o inquinanti

1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nauseanti o inquinanti, ovvero nocivi per la pubblica salute, ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2) Fatto salvo quanto previsto da normative penali ed ambientali, la violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 34: Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone ed alle cose.

2) I detentori devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, fatte salve eventuali prescrizioni igienico-sanitarie specifiche.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

Art. 35: Custodia, tutela e pascolo degli animali

1) E' vietato a chiunque :

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali nelle aree di cui all'art. 1;
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla..

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo all'immediata pulizia dell'area dove i gatti sono alimentati.

3) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e le sanzioni amministrative accessorie della rimessa in pristino dei luoghi e/o dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 36: Cani

1) I proprietari di cani e/o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; i cani morsicatori – intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale dovranno essere muniti di idonea museruola e/o tenuti a rispettare le indicazioni per la conduzione fornite dal competente Servizio Veterinario.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. Possono essere lasciati senza guinzaglio, altresì, i cani all'interno delle apposite aree cani, laddove individuate mediante appositi cartelli e delimitazioni, come previsto dalla Legge Regionale 7 aprile 2000 nr. 27 *“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”*.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non incutere timore o spavento ai passanti.

4) I proprietari di cani e/o le persone incaricate della loro custodia dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizione di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con marciapiedi o altri luoghi di passaggio, così da impedire il rischio di morsicature ai passanti.

5) Fatto salvo quanto prescritto dalle normative specifiche, i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino ed altro) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

6) I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali sul suolo pubblico, sono obbligati a detenere apposita paletta o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi ed a mostrarli su richiesta degli operatori di vigilanza.

7) Al detentore di cani è vietato l'utilizzo della catena durante la custodia in area privata, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti, e solo temporanee, di sicurezza.

8) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

9) La violazione di cui al comma 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'adeguamento alla prescrizione omessa.

10) La violazione delle disposizioni di cui al comma 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 450,00.

Art. 37: Accumulo temporaneo di letami ed altri materiali palabili ed utilizzo di effluenti di allevamento

1) Richiamando il Regolamento Regionale 04 gennaio 2016 nr. 1 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*", l'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

a) letami;

b) ammendanti commerciali e correttivi, contenenti azoto, a norma del Decreto Legislativo 29 aprile 2010 nr. 75 "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*";

c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami e delle lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

d) substrato esausto della coltivazione di funghi.

2) L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento; la quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.

3) L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di 3 mesi, elevabile a 6, nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).

4) Nel caso del letame, prima dell'accumulo in campo è richiesto uno stoccaggio in platea di almeno 90 giorni.

5) L'accumulo non è ammesso:

- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;

- a distanza inferiore a m. 5 dalle scoline;

- a distanza inferiore a m. 30 dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- a distanza inferiore a m. 50 dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento.

6) In considerazione del grado di umidità del suolo, la distribuzione di acque reflue è vietata di norma dal 01 dicembre al 31 gennaio di ogni anno. Tali divieti possono essere sospesi e possono essere individuati altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.

7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della Legge Regionale 6 marzo 2007 nr. 4 *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*.

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

Art. 38: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e presso le attività artigianali alimentari

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

1) Negli esercizi di vicinato adibiti anche alla vendita di prodotti alimentari e nelle attività artigianali di produzione alimentare altresì abilitati alla vendita di prodotti alimentari è possibile il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione assistita e richiamate le seguenti ulteriori condizioni:

- a) l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari;
- b) il consumo deve avvenire all'interno dei locali o delle aree destinate all'attività di vendita, sia su area privata che su area pubblica, purché in concessione e di pertinenza dell'esercizio;
- c) è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che l'utilizzo di sedie, sgabelli, panche di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
- d) tavoli, banchi e piani d'appoggio non devono essere apparecchiati ed il cliente, al termine della consumazione, deve provvedere direttamente a differenziare i rifiuti ed a liberare il tavolo;
- e) le stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente di tipo monouso;
- f) il pagamento deve avvenire alla consegna della merce e comunque prima della consumazione;
- g) i prodotti di gastronomia oggetto di vendita devono avere caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di produzione e trasformazione (es. cottura) da eseguirsi al momento della vendita, fatta eccezione per il semplice riscaldamento attraverso l'utilizzo di idonee attrezzature.

2) E' vietato:

- fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- il servizio di somministrazione assistita da parte del titolare dell'esercizio o da parte del personale dipendente;
- la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma inteso, per il consumo immediato degli alimenti nell'esercizio;
- qualsiasi attività di preparazione e di trattamento dei generi alimentari al momento della vendita, su ordinazione del cliente;
- esporre sui tavoli, banchi e piani di appoggio e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni, in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente e del personale dipendente presso i piani di appoggio od ai tavoli.

3) E' consentito:

- il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per il consumo immediato inseriti in contenitori/piatti a perdere, idonei alla vendita da asporto;
- la fornitura di tovagliette, tovaglioli, piatti, contenitori e bicchieri monouso;
- la fornitura di bevande in confezioni originali consegnate al banco di vendita in contenitori monouso.

4) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito, organizzato dal venditore o da un suo fornitore, a fini promozionali o pubblicitari.

5) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2003 nr. 14 "Disciplina

dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" e dalla Legge Regionale 25 giugno 1999 nr. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114", nel territorio del Comune di Formigine:

a- l'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dagli imprenditori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati od altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi;

b- è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c- per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a m. 100 dal perimetro di luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione;

d- salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e- è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;

f- l'attività di vendita è altresì vietata a meno di m. 500 dal perimetro dell'area dei mercati, delle manifestazioni fieristiche e delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;

g- è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;

h- è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

2) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire le autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

3) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati, per un periodo di tempo determinato, a svolgere l'attività, in aree appositamente individuate con provvedimento dell'AC, previo rilascio dell'apposita concessione di suolo pubblico.

4) Nell'esercizio di attività su aree pubbliche appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non rumorose e non inquinanti, conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, corretta omologazione e installazione, emissioni acustiche ed in atmosfera.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

5) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale o regionale, le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della regolarizzazione dell'attività.

Art. 40: Altre attività di vendita su area pubblica

1) Nell'ambito di manifestazioni ed eventi, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico od in luogo aperto al pubblico, potranno intervenire:

- operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc) regolarmente iscritti ai registri camerali;

- soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, come definite dall'articolo 4, comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo 31/03/1998 nr. 114;

- minori di anni 18 che vendono o scambiano oggetti legati all'infanzia, in occasione di manifestazioni ed eventi a loro riservati quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;

- enti pubblici ovvero persone giuridiche private, alle quali partecipano lo Stato od Enti territoriali. che vendono pubblicazioni od altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria od altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2) Le attività di cui sopra sono autorizzate dal servizio competente unitamente alla manifestazione od all'evento. E' in ogni caso necessaria la presentazione, da parte del richiedente, responsabile della manifestazione o dell'evento, di un elenco nel quale sono riportati i dati identificativi dell'impresa o del soggetto che esercita l'attività di vendita e la categoria di appartenenza.

3) Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 "*Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106*", quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico, necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione del suolo.

4) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale o regionale, le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della regolarizzazione dell'attività.

Art. 41: Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

- 1) Fermo quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 1 e 2, della Legge 30 marzo 2001 nr. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*" e salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici, anche in quantità limitata o diluita.
- 2) E' altresì vietata qualsiasi forma di cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi genere ai soggetti minorenni o incapaci di intendere e volere, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico.
- 3) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso od il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
- 4) Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 ter della Legge 30 marzo 2001 nr. 125. Alle violazioni di cui al comma 2, salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00.
- 5) La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
- 6) Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio od attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per 3 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 volte in 1 anno anche se il trasgressore abbia provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria mediante pagamento in misura ridotta.

Art. 42: Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Ai titolari o gestori dei pubblici esercizi, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 150.00.

Art. 43 Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate

-Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250,00.

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

TITOLO VII: VARIE

Art. 44: Numero civico e targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre, accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza, una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25 marzo 2021, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone od edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 45: Raccolta di materiali ed offerte di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari e la raccolta di fondi mediante cessione di oggetti a scopo benefico ed umanitario, effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte di cui al comma precedente possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni senza scopo di lucro od equiparabili. Qualora la raccolta, sul posto, sia affidata a soggetti privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente in nome del quale svolge l'attività.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere in ogni caso munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri ed all'interno di aree mercatali durante lo svolgimento dei mercati settimanali, salvo espressa autorizzazione.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione e devono consegnare oggetti di valore economico pressoché simbolico, in cambio di una libera contribuzione, il cui

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

importo non deve essere in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

6) La violazione di cui ai commi 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

7) La violazione di cui al comma 4 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata della condotta illecita.

8) L'effettuazione di attività in contrasto con quanto previsto dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 nonchè l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita ed il sequestro delle somme indebitamente raccolte ai fini della confisca. Le somme oggetto di confisca sono destinate ad interventi di carattere sociale e verranno devolute ai competenti servizi.

9) Sono fatte salve le previsioni sanzionatorie contenute in testi normativi specificatamente applicabili.

Art. 46: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

2) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti a luoghi di cura nonché alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti le strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro od altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi.

3) La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 47: Artisti di strada

1) Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono, in spazi pubblici od aperti al pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di altre apprezzabili attrezzature, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari) gratuitamente od accettando l'offerta dello spettatore.

2) Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada, come definiti nel presente articolo, è subordinato ad una preventiva comunicazione indirizzata all'AC, da presentarsi almeno 2

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

giorni prima dell'attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita l'attività, anche il periodo in cui si svolge la stessa e le zone interessate. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del CdS al fine di evitare pericolo od intralcio alla circolazione stradale.

3) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito durante le manifestazioni e gli eventi, autorizzati dall'AC; può essere impedito ovvero spostato dall'AC in ogni momento in zona diversa da quella inizialmente indicata, per motivi di sicurezza o di quiete pubblica..

4) La violazione delle previsioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività non consentita.

Art. 48: Divieto di campeggio libero

1) Fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte.

2) Per campeggio e/o attendamento, ai fini del presente articolo, si intendono anche le condotte che si sostanziano nella permanenza di persone e/o animali all'interno di mezzi o strutture in sosta su suolo pubblico o di uso pubblico con modalità tali da trasformare gli stessi in dimore e/o abitazioni per un periodo di tempo superiore a 48 ore.

3) La Polizia Locale è tenuta a dare immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Al Servizio Manutenzioni/Magazzino Comunale o, eventualmente, a chiunque, legalmente richiesto o tenuto per legge, possedendo i mezzi e le capacità tecniche necessari, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

4) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

5) La violazione dei commi precedenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone comunque trasportate, dei veicoli utilizzati ad abitazione e di ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'articolo 159 del cds. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore e/o del responsabile in solido.

Art. 49: Balneazione

- 1) E' vietata la balneazione in ogni specchio d'acqua presente all'interno del territorio comunale (Capoluogo e Frazioni).
- 2) Sono altresì interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde di fiumi o laghetti, sia naturali che artificiali, nonché sui bordi delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 50: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali od imprese di qualsiasi genere così come eventi, manifestazioni od iniziative che non siano in gestione diretta dall'AC o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII : SANZIONI

Art. 51 Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 689/81, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia una sanzione amministrativa accessoria, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente; l'inizio dell'esecuzione può altresì avvenire nei termini diversi indicati nel

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

verbale di accertamento, a decorrere dalla notificazione dello stesso. L'esecuzione avviene sotto il controllo della Polizia Locale.

4) Quando il trasgressore non esegua quanto previsto nel verbale di accertamento, in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio alla sua esecuzione. In tal caso, le spese sostenute per l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria sono a carico del trasgressore.

5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 52: Modalità alternative di estinzione delle obbligazioni derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Nei casi previsti dagli articoli:

- 4, comma 3 *“Spazi ed aree pubblici”*
- 8, comma 2 *“Atti vietati su suolo pubblico”*
- 14, comma 3 *“Patrimonio pubblico/privato ed arredo urbano”*
- 28, comma 2 *“Attività rumorose”*
- 41, comma 1 *“Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni”*
- 46, comma 2 *“Accattonaggio”*
- 47 *“Artisti di strada”*
- 48 *“Divieto di campeggio libero”*

del presente Regolamento, il trasgressore può essere ammesso, su sua richiesta, allo svolgimento di lavori socialmente utili in tema di miglioramento del decoro urbano, di mediazione sociale, di educazione alla legalità, di assistenza alle persone, di miglioramento della convivenza civile, di accompagnamento di persone in difficoltà e di minori.

2) Qualora il trasgressore ammesso al lavoro socialmente utile non esegua in tutto od in parte i compiti attribuiti, la sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni di cui sopra verrà applicata per intero.

3) Le modalità di estinzione dei L.S.U. assegnati per estinguere le obbligazioni derivanti dalle sanzioni stabilite dal comma 1, la tipologia degli stessi nonché la quantificazione del valore

del tempo lavorativo dedicato sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4) L'adesione ai L.S.U. di cui al presente articolo da parte del trasgressore comporta acquiescenza rispetto alla sanzione comminata.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53: Abrogazione di norme

1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 18 novembre 2002 è abrogato. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente Regolamento le ordinanze ed i provvedimenti precedenti incompatibili.

2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento con disciplina diversa dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 54: Entrata in vigore

Il presente Nuovo Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 01 gennaio 2024.

Art. 55: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: FINALITA'	pagina 1
ARTICOLO 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pagina 1
ARTICOLO 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pagina 2

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICI

ARTICOLO 4: SPAZI ED AREE PUBBLICI	pagina 2
ARTICOLO 5: INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 18 APRILE 2017 NR. 48	pagina 2
ARTICOLO 6: LUMINARIE ED INSTALLAZIONE ELETTRIFICATE	pagina 3
ARTICOLO 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	pagina 4
ARTICOLO 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pagina 5
ARTICOLO 9: AEROMODELLI, DRONI E LANTERNE VOLANTI	pagina 6

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICI

ARTICOLO 10: MARCIAPIEDI E PORTICI	pagina 6
ARTICOLO 11: SICUREZZA E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI	pagina 7
ARTICOLO 12: AREE ED IMMOBILI DISMESSI OD OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE	pagina 8
ARTICOLO 13: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pagina 9
ARTICOLO 14: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO ED ARREDO URBANO	pagina 9
ARTICOLO 15: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pagina 10
ARTICOLO 16: SGOMBERO NEVE	pagina 11
ARTICOLO 17: RAMI E SIEPI	pagina 11
ARTICOLO 18: PULIZIA FOSSATI	pagina 12
ARTICOLO 19: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pagina 12
ARTICOLO 20: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	pagina 13

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

ARTICOLO 21: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI pagina 13

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 22: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO
ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI pagina 14

ARTICOLO 23: RIPARI AI POZZI, CISTERNE, VASCHE E SIMILI pagina 14

ARTICOLO 24: OGGETTI MOBILI pagina 14

ARTICOLO 25: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA
SVOLTE ALL'APERTO pagina 15

ARTICOLO 26: ACCENSIONE DI FUOCHI pagina 15

ARTICOLO 27: ATTIVITA' SVOLTE DAI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI, DI ESERCIZI
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL
DECORO URBANO pagina 16

ARTICOLO 28: ATTIVITA' RUMOROSE pagina 17

ARTICOLO 29: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
pagina 18

ARTICOLO 30: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO pagina 18

ARTICOLO 31: DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI pagina 19

ARTICOLO 32: DEPOSITI ESTERNI pagina 19

ARTICOLO 33: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERE E VAPORI NAUSEANTI O
INQUINANTI pagina 20

TITOLO V: ANIMALI

ARTICOLO 34: ANIMALI DI AFFEZIONE pagina 20

ARTICOLO 35: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI pagina 21

ARTICOLO 36: CANI pagina 21

ARTICOLO 37: ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI ED ALTRI MATERIALI PALABILI
ED UTILIZZO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO pagina 22

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

ARTICOLO 38: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO E
PRESSO LE ATTIVITA' ALIMENTARI ARTIGIANALI pagina 23

ARTICOLO 39: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE pagina 25

ARTICOLO 40: ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA pagina 26

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

Via Unità d'Italia, 24 - 41043 - Formigine (Mo) - www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 557733 - polmun@comune.formigine.mo.it

ARTICOLO 41: INTERVENTI PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI MINORENNI	pagina 27
ARTICOLO 42: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI	pagina 27
ARTICOLO 43: DEFINIZIONE DEL "VALORE ESIGUO" AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE	pagina 27

TITOLO VII: VARIE

ARTICOLO 44: NUMERO CIVICO E TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	pagina 28
ARTICOLO 45: RACCOLTA DI MATERIALI ED OFFERTE DI BENEFICENZA	pagina 28
ARTICOLO 46: ACCATTONAGGIO	pagina 29
ARTICOLO 47: ARTISTI DI STRADA	pagina 29
ARTICOLO 48: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pagina 29
ARTICOLO 49: BALNEAZIONE	pagina 31
ARTICOLO 50: CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pagina 31

TITOLO VIII: SANZIONI

ARTICOLO 51: SANZIONI AMMINISTRATIVE	pagina 31
ARTICOLO 52: MODALITA' ALTERNATIVE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	pagina 32

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 53: ABROGAZIONE DI NORME	pagina 33
ARTICOLO 54: ENTRATA IN VIGORE	pagina 33
ARTICOLO 55: NORMA FINALE	pagina 33